



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

Roma, p
Partenza N.
Tipo Affare CT 33074/15 Sez.VII
Avv. Severi
mariafrancesca.severi@avvocaturastato.it

PEC

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
D.G. personale scolastico
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Carabellese Sofia Francesca C/MIUR

Con riferimento al contenzioso in oggetto, si trasmette copia dell'ordinanza sfavorevole n. 7853/16 resa dal Tar Lazio.

Il Procuratore dello Stato

Maria Francesca Severi

il Vice Avvocato Generale

Vincenzo Nunziata

Pubblicato il 07/12/2016

N. 07853/2016 REG.PROV.CAU.
N. 11164/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11164 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sofia Francesca Carabellese, Carbonella Daniela, Carrieri Maria Grazia,, Ciavarella Concetta,, Conte Rosanna,, Daniele Celeste,, Di Lella Emanuela,, D'Onghia Luciana,, Fergola Anna Tiziana,, Lella Angelo Vito,, Mariangeloni Dora, Manduzio Maria Assunta, Meuli Antonietta, Vangi Vincenza,, Vigone Antonio,, Acciai Marta, Albanese Alessandra,, Andiloro Maria Margherita, Antonelli Stefania, Arcuri Achille, Ariani Silvia,, Arzu Silvana,, Barbato Francesca,, Benucci Carla, Bertocci Martina,, Bianchi Laura,, Bonci Simona,, Bruno Maria Cristina, Burroni Serena,, Caprai Valentina,, Carcagni Francesca, Cava Antonio, Ceccolini Luisa, Cesarini Sara,, Chianucci Monica, Chirico Maria Germana, Conte Maria,, Conte Sara,, Conte Assunta Katia, Coppini Enrichetta,, Corbelli Serena,, Cordovani Elena, Corvino Marcella, D'Angelo Sofia, D'Auria Lucianna, Davitti Sara, De Bonis Maria Donata, Deiana Luisa,, Del Bianco Katia, Demelas Rita,, Detti Laura,, Di Gennaro Teresa,, Disperati Valentina,, Fanteria Isabella,, Feola Bruna,, Ferrini Mery, Forte Stefania,, Francini Margherita,

Franzese Francesca, Gallo Carla, Giaccherini Cinzia,, Giampieri Francesca, Impiglia Raffaella,, La Grassa Laura,, Lacrimini Paola,, Liberatori Francesca, Liberatori Katia, Liberatori Michela,, Lombardo Barbara Giovanna, Lombardo Chiara Valentina Concetta,, Lucani Francesca,, Magi Stefania,, Magini Riccarda,, Magnani Valentina,, Marino Fanny, Mariottini Michela, Maruca Miceli Elena Ida,, Marziali Martina,, Mazzeschi Cristiana, Mazzi Francesca,, Monfreda Carmen, Monti Isabella, Morlando Caterina,, Organtini Sara,, Palei Ilaria,, Pasquini Erica, Pazzaglia Lucia,, Petrazzini Chiara,, Petreni Daniela,, Pianigiani Silvia,, Romualdi Virginia,, Rosai Serena, Ruotolo Anna,, Russo Pasqualina,, Sabatini Fabiana,, Sani Elisa,, Santi Valentina, Sarri Elisa, Spina Artura, Tommasini Samantha, Vadalà Maria Stella, Valdarnini Paola,, Villani Giovanna, Vitellozzi Paola, Zannerini Eleonora, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso De Grandis C.F. DGRTMS60E16D643P, Sara Quinti C.F. QNTSRA79P48A390Y, con domicilio eletto presso Patrizia Titone in Roma, via Tommaso Campanella, 11;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n. 325/15 concernente le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) nella parte in cui non considera i soggetti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 tra coloro che possono essere inclusi nelle suddette graduatorie;
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di *fumus boni juris*, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere

autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

Per la trattazione del merito della causa verrà successivamente fissata una udienza pubblica del primo semestre del 2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO